

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 8 del 18 Gennaio 2019

Oggetto: Bonus giovani eccellenze.

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro **subordinato a tempo indeterminato** soggetti in possesso:

- della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di **12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.**

Le modalità di fruizione dell'esonero saranno definite dall'INPS mediante circolare per espressa previsione del comma 714.

L'esonero è riconosciuto **anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. **L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato,**

fermo restando il possesso dei requisiti previsti **alla data della trasformazione.**

In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.